Struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione

Dialogos sulla giustizia civile. La specialità della procura ex *art. 365 c.p.c. rilasciata su foglio separato.*

Codice Corso D2100
Sede e data del corso**: Roma, 19 maggio 2022, ore 14.30**
Corte di Cassazione, Aula virtuale Teams

Responsabili del corso: Irene Ambrosi, Roberto Giovanni Conti, Valeria Piccone, Antonio Carratta, Giuseppe Ruffini, Angelo Danilo De Santis, Leo Piccininni

Presentazione

Oggetto – La giurisprudenza di legittimità, nel suo massimo consesso, tornerà ad occuparsi della procura alle liti e, in particolare, dei suoi vizi e delle modalità previste per la loro eventuale sanatoria.

Questa volta l'occasione per le prossime pronunce del giudice della nomofilachia è data da tre ordinanze interlocutorie – la n. 4932 del 15 febbraio 2022 e le "gemelle" nn. 6946 e 6947 del 2 marzo 2022 – che hanno sollecitato la rimessione alle Sezioni Unite sulle tematiche di seguito brevemente illustrate.

La prima ordinanza, la n. 4932 del 2022, si sofferma sul significato da attribuire alla previsione di sanatoria non soltanto per l'ipotesi di "*rinnovazione*", ma anche di "*rilascio*" della procura alle liti di cui al testo dell'art. 182, comma 2°, c.p.c., per come novellato a seguito dell'entrata in vigore della l. 18 giugno 2009, n. 69.

Ferma restando la possibilità di sanare la procura rilasciata tempestivamente, ma irregolare, e dunque di "*rinnovare*" il negozio di conferimento dello *ius postulandi*, ci si è interpellati sul significato da attribuire alla parola "*rilascio*": se, cioè, il legislatore del 2009 abbia inteso con tali espressioni ("*rinnovazione*" e "*rilascio*") alludere all'unica ipotesi in cui la procura esista, ma presenti dei vizi di nullità, ovvero a due distinte eventualità, rispettivamente di procura esistente ma viziata ("*rinnovazione*") e di procura non materialmente esistente in atti perché mai rilasciata o perché rilasciata con un atto non prodotto in giudizio ("*rilascio*").

L'uso, nella legge, dei suindicati termini, tra loro aventi significato differente, sembrerebbe avvalorare la seconda ipotesi. La "*rinnovazione*", infatti, postula l'esistenza di una procura, ancorché viziata e, al contrario, la nozione di "*rilascio*" presuppone il conferimento *ex novo* di un potere che, in precedenza, non era stato attribuito. Questa interpretazione è stata avallata dalla recente pronuncia della Corte di cassazione, sezione seconda civile, n. 10885 del 7 maggio 2018.

La diversa lettura fa leva, specularmente, sul duplice assunto logico secondo cui, da un lato, la sanatoria della procura viziata implica sempre e comunque il "*rilascio*" di una nuova procura, sostitutiva della precedente (materialmente) esistente; mentre, dall'altro lato, non potrebbe essere

utilmente "*rinnovato*" ciò che non è mai esistito e, in questo senso, si sono espresse Cass., sez. un., 27 aprile 2017, n. 10414, emessa in materia di impugnazione avverso una decisione assunta dal Consiglio Nazionale Forense, Cass., sez. VI-1, 16 maggio 2018, n. 11930, che ha, tra l'altro, ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 182, comma 2°, c.p.c., nella parte in cui la predetta disposizione non troverebbe applicazione nell'ipotesi di totale inesistenza della procura e Cass., sez. VI-2, 4 ottobre 2018, n. 24257, in tema di azione giudiziale esperita dalla parte personalmente in fattispecie in cui era obbligatoria l'assistenza del difensore.

Le questioni rimesse alle Sezioni Uniti derivano dall'intreccio tra le varie ipotesi di vizi, quali quelli riscontrabili nel caso di avvocato cui non sia mai stata conferita la procura, quelli posti dall'azione promossa dalla parte personalmente priva di *ius postulandi*, dalla mancata allegazione della procura, vuoi nel caso in cui si astata conferita per atto autenticato da notaio, vuoi nel caso in cui sia stata conferita a margine o in calce ad un atto giudiziario e autenticata dal difensore e, infine, quella dell'avvocato dotato di procura ma privo di *ius postulandi*, cui si aggiunge l'ipotesi di procura rilasciata per il giudizio di cassazione ad avvocato privo dei requisiti per proporre impugnazione davanti alle Corti superiori.

La questione rimessa alle Sezioni Unite dalle ordinanze interlocutorie "gemelle" nn. 6946 e 6947 del 2022 attiene, invece, ai criteri di individuazione del carattere di specialità della procura alle liti rilasciata per il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

Sin dalla nota sentenza n. 2642 del 10 marzo del 1998, le Sezioni Unite hanno stabilito che, in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, la procura alle liti conferita su un foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso per cassazione, soddisfa il requisito di specialità imposto dall'art. 365 c.p.c. anche là dove non contenga alcun preciso riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio di legittimità.

Questa impostazione, nel frattempo consolidatosi, è stato recentemente posto in discussione da alcune decisioni di inammissibilità del ricorso nei casi in cui la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 2°, c.p.c., contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta e dirette piuttosto ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (cfr. Cass., sez. lav., 5 dicembre 2018, n. 28146; Cass., sez. I, 11 novembre 2020, n. 25447; nonché, da ultimo, Cass., sez. lav., 10 novembre 2021, n. 33274).

Le ordinanze interlocutorie in questione evidenziano come tale ultimo orientamento si sia affermato non con riguardo alla procura (effettivamente) conferita a margine o in calce al ricorso, ma con esclusivo riguardo all'ipotesi della procura redatta su foglio autonomo e materialmente congiunto a quest'ultimo che, in quanto contenente espressioni tipicamente riferibili ai precedenti gradi di merito, non soddisfa il requisito di specialità.

Pertanto, nel rilevare il recente contrasto, le ordinanze *de quibus* hanno invocato la necessità di un nuovo intervento delle Sezioni Unite, giacché si chiedono a) se sia ancora attuale e meritevole di conferma il principio secondo cui la specialità della procura difensiva per il giudizio di legittimità possa essere soddisfatta in virtù di un criterio non relativo al suo contenuto, ma anche solo di carattere meramente "topografico"; b) in caso affermativo, quali siano le ipotesi in cui il predetto principio opera e, in particolare, se ad esso debba attribuirsi la medesima portata, sia in caso di procura rilasciata a margine o in calce al ricorso cartaceo, sia in caso di procura su foglio o altro supporto autonomo, che sia, materialmente o mediante modalità informatiche, congiunto al ricorso

stesso o, comunque, ad esso allegato secondo la disciplina anche regolamentare vigente in tema di atti telematici; c) in ogni caso, quali siano le fattispecie in cui, eventualmente, il contenuto testuale della procura per il giudizio di cassazione stessa debba ritenersi incompatibile con la specialità richiesta dall'art. 365 c.p.c.

Metodologia. Il corso si propone di fornire un contributo al dibattito insorto in ordine all'attualità dell'orientamento giurisprudenziale che, ai fini del requisito di specialità della procura rilasciata per il giudizio di legittimità, ritiene sufficiente l'adozione del criterio di mera collocazione topografica della stessa e prescinde dal relativo contenuto.
Le relazioni saranno svolte nella modalità classica "frontale" (eventualmente con l'ausilio di *slides*); al termine si svolgerà un dibattito con i relatori.

Destinatari: l'incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito, agli avvocati, ai docenti universitari ed agli studenti della Facoltà di giurisprudenza, oltre ad essere aperto alla partecipazione di ogni altro interessato.
La frequenza dell'incontro è vivamente consigliata ai laureati in tirocinio presso la Corte, la Procura Generale della Corte e gli Uffici Giudiziari romani.

Programma

Presentazione e introduzione dell'incontro

PIETRO CURZIO — *PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*
GIOVANNI SALVI — *PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE*
ANTONIO CARRATTA — *PROFESSORE ORDINARIO NELL'UNIVERSITÀ ROMA TRE*
IRENE AMBROSI,
ROBERTO GIOVANNI CONTI
VALERIA PICCONE
MAG. REFERENTI DELLA FORMAZIONE

Modera e conclude

ANTONIO CARRATTA
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - UNIVERSITÀ ROMA TRE

Interventi

STEFANO OLIVA
CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

AUGUSTO TATANGELO
CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

FULVIO TRONCONE
PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

ROBERTO POLI
PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

ANTONIO VALITUTTI
PRESIDENTE DI SEZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

SIMONA CAPORUSSO
PROFESSORESSA ASSOCIATA DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - UNIVERSITÀ TELEMATICA E-CAMPUS

Dibattito